

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SORISOLE – PERIODO 1 GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2012

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ l'ing. _____ nata a _____ il _____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sorisole, via San Francesco d'Assisi, 26 – C.F. 80016300164, P.IVA 00327690160, di seguito denominato "Comune", nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione Territorio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto sindacale n. 14 del 30/12/2010

e

il Sig. _____ nato il _____ a _____, residente a _____, con codice fiscale _____, nella sua qualità di legale rappresentate dell'Impresa _____, con sede in _____, C.F. e P. IVA _____, di seguito denominato "Appaltatore",

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ - è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto inerente la conclusione di un accordo quadro per lavori di manutenzione stradale nel comune di Sorisole – periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
- che con determinazione Responsabile del Settore Gestione Territorio n. ____ del _____ è stata indetta una procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro di durata annuale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale nel Comune di Sorisole;
- che con determinazione Responsabile del Settore Gestione Territorio n. ____ del _____ è stata aggiudicata la predetta procedura aperta e si sono approvati i relativi atti di gara;
- che sono agli atti del Comune di Sorisole i documenti necessari alla stipulazione del presente atto, tra i quali in particolare: certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di _____ in data _____ con dicitura antimafia e di assenza di procedure concorsuali, e cauzione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa e gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e conoscenza di impegno precontrattuale rese dall'Appaltatore in fase di gara, che sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti e documenti tutti che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, **convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro

Il Comune affida all'Appaltatore, mediante sottoscrizione dell'accordo quadro, i lavori di manutenzione stradale da eseguirsi in tutto il territorio del Comune di Sorisole (BG) nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 e che non siano appaltati a terzi.

A sua volta l'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali.

Art. 3 - Importo e durata dell'accordo quadro

L'importo netto complessivo dell'accordo quadro ammonta a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).

Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti manutentivi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore massimo di ciascun contratto derivante dal presente accordo è stabilito in € 60.000,00 oltre IVA.

La durata dell'accordo è fissata dal 01/01/2012 al 31/12/2012; tale durata è comunque commisurata all'importo della spesa massima possibile; quindi ove la spesa massima possibile si esaurisse in un periodo minore, in quel momento sarebbe risolto l'accordo quadro, mentre ove essa non fosse esaurita nel periodo previsto l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

Art. 4 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'offerta dell'Appaltatore;
- c) l'elenco prezzi unitari allegato al Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) il Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, vigente al momento della stipula dei contratti;
- e) gli atti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b), del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 5 – Osservanza di leggi e di norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal presente accordo, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- 1) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- 2) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- 3) il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
- 4) il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto") per le parti non abrogate;
- 5) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- 6) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- 7) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: _____
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo sono fatte dal responsabile unico del procedimento, o da suoi collaboratori, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

Ciascun singolo contratto di appalto sarà stipulato come previsto dall'art. 18 del Capitolato speciale e compensato a misura, con l'applicazione dei prezzi dell'elenco applicati alle quantità eseguite, al netto del ribasso offerto.

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifiche "Comunicazioni di esecuzione" del Settore Gestione Territorio che riporteranno il luogo di esecuzione dei lavori, l'oggetto dei lavori e i tempi per terminare i lavori.

Art. 8 – Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento

All'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto o, per tipologie di intervento non comprese in detto elenco, ai prezzi del "Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili" della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo sarà applicato lo sconto unico uniforme del % offerto in gara dall'Appaltatore.

Relativamente alla contabilizzazione si applicano le regole previste dall'art. 22 del Capitolato speciale.

Le modalità di fatturazione e pagamenti sono regolate dall'art 24 del Capitolato speciale.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c. l'Appaltatore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata dei contratti. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto *ipso jure*. L'Appaltatore comunicherà al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori alla sottoscrizione di ogni singolo contratto nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'Appaltatore dovrà comunicare al Comune ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. Codice CIG _____

Tale obbligo è esteso a tutti i soggetti compresi nella filiera delle Imprese coinvolte in appalto come definita dalla stessa Legge.

Art. 9 – Subappalto

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

L'Appaltatore, prima dell'aggiudicazione di singoli contratti, dovrà comunicare:

a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;

b - le parti del contratto che intende subappaltare;

c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Comune a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore. Il Comune provvederà a corrispondere all'Appaltatore gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'Appaltatore, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Art. 10 – Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano l'Appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 11 – Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna del primo dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Egli potrà inoltre depositare in occasione di ciascun contratto:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuale piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento, a norma dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, nei casi in cui non sia presente il PSC
- un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si richiama l'art 9 del Capitolato Speciale (obblighi in materia di sicurezza).

Art. 12 – Penali

Le penali e la loro misura sono stabilite dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 – Risoluzione del contratto-diritto di recesso-forza maggiore

Si richiama l'art 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 14 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

- a. l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dal Settore Gestione Territorio; in merito a ciò l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- b. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
- c. il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- d. l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
- e. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- f. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dal Comune, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- g. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
- h. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- i. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
- j. la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. **L'Appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;**
- k. la collaborazione con il Settore Gestione Territorio sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- l. il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo il Comune;
- m. la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- n. la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- o. la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

Art. 15 – Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali esso Appaltatore è il solo responsabile.

Art. 16 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo quadro l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria di € _____ (euro _____) con _____ sede _____ con polizza n. _____ valida

fino al _____

La cauzione sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 17 – Assicurazione

L'Appaltatore si obbliga, a corredo dell'accettazione di ogni singolo contratto derivante dal presente accordo, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 18 – Incedibilità dell'accordo quadro

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Art. 19 – Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registro dei singoli contratti, quelle tributarie, ad eccezione dell'IVA.

Art. 20 – Controversie

Si applica l'art. 30 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 21 – Privacy

Il Comune utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente accordo. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i. All'Appaltatore vengono riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/03.

L'Amministrazione

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C. C., sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 8 - Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento, Art. 9 - Subappalto, Art. 10 - Lavoratori dipendenti e loro tutela, Art. 11 - Sicurezza e salute nel cantiere, Art. 12 - Penali, Art. 13 - Risoluzione del contratto-diritto di recesso-forza maggiore, Art. 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore, Art. 15 - Danni nel corso dei lavori, Art. 18 – Incedibilità dell'accordo quadro, Art. 20 - Controversie

L'Amministrazione

L'Appaltatore